



**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE**

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Pasquale LICCARDO                      Presidente Rel.

dott. Maurizio ATZORI                        Giudice

dott. Anna Maria ROSSI                      Giudice

Ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Sulla domanda di omologa alla procedura di concordato preventivo presentata il 04.05.2013 nell'interesse della società ARISTEA SERVICE s.c. a r.l. n. 19/2013, con sede legale in Ferrara (FE), Via Toscanini n. 19, c.f. e p.iva 01074770387 e sede effettiva a Cadriano di Granarolo (BO), Via XX settembre n. 24, in persona del suo presidente Ivano Gazzotti, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Olivia Zambelli del Foro di Bologna;

**OSSERVA**

Questo Tribunale ha già valutato, nel decreto di ammissione alla procedura, la sussistenza dei requisiti di carattere oggettivo per l'accoglimento della domanda; Il Commissario Giudiziale, nel parere motivato ex art. 180 comma 2 l.f. depositato nei termini di legge, ha illustrato i fatti successivi all'ammissione, confermando la convenienza della procedura di concordato preventivo rispetto al fallimento;

Nel ricorso di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato il 04.05.2013 presso il Tribunale di Bologna, la debitrice ha proposto la seguente ipotesi di realizzo:



*“la proposta di concordato preventivo che si ritiene dovrà essere attuata dal CdA sotto la supervisione del Commissario Giudiziale e del Giudice Delegato, è caratterizzata dalla integrale esdebitazione della Società, non prevede la suddivisione per classi dei creditori e prevede, oltre al pagamento dei creditori prededucibili, ai sensi degli artt. 111 e 182 quater L.F., l'integrale pagamento dei creditori privilegiati entro dodici mesi dall'omologa ed il pagamento dei creditori chirografari, nella percentuale del 60% circa, in n. due rate di cui la prima entro 24 mesi dall'omologa e la seconda entro trentasei mesi dall'omologa”*

Relativamente a tale punto, il Commissario Giudiziale, dalle verifiche ed analisi del piano concordatario, concludeva nella relazione ex art. 172 l.f.: *“il sottoscritto Commissario Giudiziale, dopo avere espletato tutte le necessarie verifiche ed apportato tutte le rettifiche/integrazioni alle voci facenti parte dell'attivo e del passivo societario, ritiene che il piano concordatario presentato dalla società cooperativa Aristeia Service S.c. a r.l. non sia idoneo a soddisfare i creditori nelle percentuali indicate nel ricorso e nei tempi ivi previsti. Infatti la valutazione dell'attivo e del passivo sopra determinata permetterà la parziale soddisfazione dei creditori chirografari non nella percentuale del 60,50% circa prevista nella domanda ma in quella del 16,27%. A detta percentuale si perviene dopo avere: considerato come incassabili crediti per Euro 500 mila sui potenziali Euro 960 mila resi disponibili da parte del sistema bancario in forza degli accordi raggiunti con gli istituti di credito; operato un accantonamento di Euro 500 mila in privilegio a fronte di potenziali minori introiti delle società affittuarie TSI e TM; operato accantonamenti chirografari per Euro 1.500.000,00 per il rischio di escussione delle fideiussioni bancarie ed assicurative rilasciate a garanzia della buona esecuzione dei lavori. Resta inteso che qualora le suddette tre ipotesi dovessero evolversi interamente in positivo, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari si eleverebbe al 22,83%...”*

Nel parere motivato ex art. 180 l.f. il dott. Maroncelli ha affermato: *“dopo avere espletato tutte le necessarie verifiche ed avere apportato tutte le rettifiche/integrazioni alle voci facenti parte dell'attivo e del passivo societario, anche alla luce di quanto emerso in sede di votazione dei creditori ed anche successivamente. Rilevata la congruità dei valori dell'attivo e del passivo esposti nel ricorso dopo le rettifiche operate dal sottoscritto; la congruità della*



*quantificazione delle spese di procedura; l'assenza di ipotesi alternative di risoluzione della crisi societaria, secondo le motivazioni già espresse nella propria relazione ex art. 172 l.f. da intendersi qui per intero richiamate; tutto ciò rilevato, il sottoscritto, pur lasciando all'On.le Tribunale di Bologna ogni opportuna valutazione sulla convenienza ed opportunità di approvare la proposta presentata dalla società Aristeia Service S.c. a r.l., esprime il proprio parere favorevole all'omologa del concordato preventivo."*

La proposta concordataria così formulata ha raggiunto, in data 3 dicembre 2013, la maggioranza richiesta dall'art. 177 comma 1 l.f. per l'approvazione in quanto i creditori chirografari che, nei termini di legge, hanno manifestato il loro voto favorevole ai sensi dell'art.178 l.fall., al concordato rappresentano crediti ammontanti complessivamente ad euro 22.565.969,04 su €. 24.398.583,88 ed in percentuale del 92,49% senza che siano state proposte opposizioni;

Con decreto emesso in data 13 dicembre 2013 veniva fissata l'udienza per l'omologa del concordato preventivo in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 180 l.f. per il giorno 28 gennaio 2014, udienza successivamente rinviata sino al giorno 18 febbraio 2014 in mancanza di prova della rituale notifica ai creditori dissenzienti. In pari data, essendo insorte contestazioni da parte del consorzio COVECO quanto al credito originariamente affermato nella proposta ed oggetto di positiva attestazione in atti, il Commissario Giudiziale depositava integrazione al parere ex art. 180 l.fall. dando atto, della conferma ricevuta da Aristeia quanto a parziale fondatezza delle contestazioni mosse dal consorzio COVECO, con conseguente diminuzione della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari al 10,89%. La percentuale era peraltro oggetto di una valutazione ulteriore da parte del Commissario nella relazione del 28 marzo 2014 con sua drastica riduzione al 7,20%, in ragione della condotta osservata dallo stesso consorzio COVECO con la revoca di quanto oggetto di duplice commessa in favore della società Argest, debitrice nei confronti di Aristeia dell'importo di € 1,46 milioni quali costi sostenuti per le opere realizzate nei



cantieri oggetto di revoca

La percentuale indicata non considera peraltro quanto derivante al ceto creditorio dalla riduzione dei crediti in prededuzione per prestazioni professionali rese per la procedura di concordato.

In esito all'udienza del 18.02.2014, il Tribunale di Bologna, ritenuto che fossero mutate le condizioni di fattibilità del piano e che si dovesse dar l'opportunità ai creditori di costituirsi nel giudizio di omologazione ai sensi dell'art. 179 l.f. per la modifica del voto in precedenza espresso, con decreto emesso in data 25.02.2014 disponeva la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale per l'udienza camerale dell'8 aprile 2014, ordinando al Commissario Giudiziale di informare tutti i creditori dell'intervenuto mutamento delle condizioni di fattibilità del piano.

Il debitore, regolarmente costituito, ha concluso per l'omologazione della proposta approvata dai creditori.

Rilevato, pertanto, che sussistono i presupposti per l'omologazione del concordato;

visto l'art. 180, comma 5, l.fall.,

**RILEVATO**

Che la società ha richiesto al tribunale di provvedere in sede di omologa alle determinazioni di cui all' art.118, comma 3-bis, come novellato dall'art 13 comma 10, lett. b), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

Al riguardo osserva questo Collegio: a) l'art 118, commi 3 e 3 bis codice appalti mira a contemperare il regime degli appalti pubblici con la procedura concordataria, soprattutto laddove la stessa assicuri la regolazione della crisi per il tramite della continuità aziendale. In tal senso deve leggersi la facoltà riconosciuta in capo alla stazione appaltante, di provvedere al pagamento diretto dei crediti maturati per sub-appaltatori e/o cottimisti, nella ricorrenza di condizioni di particolare urgenza insite nella realizzazione delle opere di



completamento. Appare pertanto evidente come l'ipotesi considerata dal terzo comma dell'art 118 sia quella relativa ai contratti in corso di esecuzione, per i quali si garantisce che la vicenda concordataria non influisca sul completamento delle opere per il tramite del pagamento diretto operato dalla stazione appaltante; b) Il decreto legge "Destinazione Italia" convertito in legge in data 21 02 2014 n 9 ha del pari riconosciuto alla stazione appaltante - nelle *ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale* - l'ulteriore facoltà di provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

Il Tribunale non è in grado di provvedere alla puntuale verifica del rapporto di inerenza dei crediti maturati dai sub-appaltatori con i contratti in corso di esecuzione all'epoca della presentazione della domanda di concordato, rilevando altresì nella sede che nella domanda di concordato la società ricorrente aveva operato una complessiva devoluzione dei rapporti in corso di esecuzione nella voce appostata come "consortile".

Visti ed applicati gli artt.. 160 e ss L fall.

#### **OMOLOGA**

il concordato preventivo ARISTEA SERVICE s.c. a r.l. n. 19/2013, con sede legale in Ferrara (FE), Via Toscanini n. 19, c.f. e p.iva 01074770387 e sede effettiva a Cadriano di Granarolo (BO), Via XX settembre n. 24, in persona del suo presidente Ivano Gazzotti;

#### **RILEVATO**

che la società ricorrente prosegue nell'attività in quanto la proposta concordataria così formulata ha carattere di continuità, ai sensi dell'art. 186-bis



l.fall;

### NOMINA

il Commissario Giudiziale nella persona della dott. Fausto Maroncelli, con studio in Bologna, via Andrea Costa 228;

### DISPONE

che il Commissario Giudiziale, entro 60 giorni, dovrà predisporre e depositare in cancelleria l'elenco definitivo dei creditori dandone immediata comunicazione agli stessi tramite pec;

che il Commissario Giudiziale dovrà nel più breve tempo possibile provvedere all'indicazione dei creditori componenti del Comitato, garantendo nella sua composizione l'eguale e diffusa rappresentanza del ceto creditorio;

che il Commissario Giudiziale provveda a vigilare che i pagamenti vengano eseguiti dalla società ricorrente alle scadenze, ovvero sia:

a) Che l'integrale pagamento, oltre alle spese di procedura e di gestione, dei creditori privilegiati, pari ad € 12.572.856,76 (somma questa comprensiva di un fondo rischi per € 500.000,00), avvenga entro e non oltre la data del 30 aprile 2015 ovvero sia entro dodici mesi dal provvedimento di omologa;

b) che il pagamento dei creditori chirografari, pari ad € 3.232.783,48 (già quantificato nella percentuale del 16.27%), avvenga entro la data del 30 aprile 2016 e del 30 aprile 2017, ovvero sia entro ventiquattro e trentasei mesi dal provvedimento di omologa. I crediti contestati dal società ricorrente dovranno essere oggetto di deposito presso il conto intestato alla procedura.

che il Commissario Giudiziale dovrà tenere informato il Comitato dei Creditori, in ordine all'andamento generale mediante relazioni scritte da comunicarsi ogni 3 mesi, sì da tenere informato il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di pagamento, disponendo la convocazione immediata del Comitato



dei creditori per la formulazione di pareri ed osservazioni;

**Si rimette**

Al Giudice delegato: i) ogni successiva statuizione in ordine alle modalità di pagamento per il pagamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del concordato; ii) ogni più precisa ed ulteriore disposizione per l'esecuzione, in conformità alle norme della legge fallimentare;

**ORDINA**

- la pubblicità del presente provvedimento nelle forme di legge;
  - l'esecuzione del concordato secondo le modalità di cui alla motivazione, con richiamo alle nomine in essa disposte;
  - il rilascio di copia urgente del presente provvedimento al Commissario Giudiziale, affinché possano dar corso agli adempimenti della procedura.
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Così deciso in Bologna 15 aprile 2014

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Pasquale Liccardo

Depositato in Cancelleria  
il 17 APR 2014  
IL CANCELLIERE

*Il Cancelliere*  
GIANNI R.

